

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 805

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VINCI, GALDELLI e MANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1992

Integrazione della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 gennaio 1979 è stata promulgata la legge n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro».

Il primo comma dell'articolo 40 della sopracitata legge stabilisce che «I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reinscrivere in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione».

Tale comma ha purtroppo creato una situazione d'incertezza legislativa circa l'esatta interpretazione e relativa applicazione dello stesso in merito alla posizione di coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1979, n. 12, non avevano ancora provveduto all'iscrizione all'albo, pur essendo in possesso dell'abilitazione.

Ciò ha originato una disparità di trattamento tra i soggetti interessati, la maggior parte dei quali, sostenendo l'incostituzionalità della norma nei loro confronti, hanno avviato un contenzioso davanti ai tribunali amministrativi regionali.

Benchè la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito, abbia risposto negativamente, la situazione d'incertezza di fatto è rimasta.

Alcuni consigli provinciali, nel tentativo di trovare una soluzione al problema in esame, hanno provveduto ad iscrivere, pur

con riserva, diversi soggetti su domanda degli stessi.

Al momento ci si trova quindi di fronte a due categorie di interessati, di cui una comprende coloro che hanno in corso un contenzioso amministrativo, l'altra comprende invece gli iscritti con riserva da parte dei consigli provinciali.

Considerato che i soggetti interessati alla questione in oggetto sono più di un migliaio e che, con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (articolo 10, comma 5-ter) si attribuisce ai consulenti del lavoro la facoltà di apporre il visto di conformità degli adempimenti dei sostituti d'imposta, abbiamo ritenuto necessario presentare un disegno di legge che disciplini in maniera definitiva il procedimento d'iscrizione all'albo professionale dei consulenti del lavoro e quindi risolva lo stato d'incertezza in cui si trovano attualmente molti dei soggetti interessati.

Il disegno di legge in oggetto consiste infatti nell'aggiunta di un comma al già citato articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in cui si riconosce, anche a quei soggetti che - alla data di entrata in vigore della legge - si trovavano nella condizione di aver superato la prova di abilitazione ma di non aver provveduto all'iscrizione all'albo, il diritto di iscriversi, con ciò adeguandoli a coloro che, pur con la stessa abilitazione, avevano già provveduto all'iscrizione e sono stati conseguentemente riconosciuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora iscritti all'albo nazionale dei consulenti del lavoro ma siano in possesso del certificato di abilitazione a detta professione, conseguito a norma della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, possono essere iscritti a tale albo».